



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO**

**Direzione generale del turismo
Servizio Programmazione e Finanziamenti alle Imprese**

**Avviso pubblico per la concessione di
contributi alle imprese artigiane coinvolte nel passaggio
generazionale**

Legge Regionale 18 settembre 2024, n. 13 – Delib.G.R. n. 37/13 del 25.9.2024

ANNUALITÀ 2025

**FAQ
aggiornate al 28/05/2025**

FAQ n.1

Siamo un'impresa edile artigiana ditta individuale il cui titolare vorrebbe cessare l'attività in quanto ormai pensionato, il figlio fa già parte dell'impresa come collaboratore familiare, è possibile rilevando l'attività accedere al contributo?

RISPOSTA

Il caso in questione è ammissibile qualora la nuova impresa venga costituita entro un anno, precedente o successivo, dalla cessazione di attività da parte della vecchia impresa, definita "originaria". Quest'ultima deve essere rimasta in attività per almeno 5 anni prima della cessazione, con iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane e/o annotazione con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) nel Registro delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge regionale n.32/2016.

Per maggiori dettagli sull'ammissibilità dei soggetti e delle spese si rimanda agli articoli 5 e 6 dell'Avviso.

FAQ n.2

Con riferimento al seguente caso:

- impresa già esistente, definita essa stessa originaria, iscritta all'albo delle imprese artigiane e annotata con la qualifica di impresa artigiana sezione speciale nel Registro delle imprese artigiane, presente nel mercato dal **2003**;

dal 2021 nel contesto della compagine sociale sono presenti 4 soci, il legale rappresentante detiene il 50% del capitale, gli altri soci sono i due figli che possiedono il 10% cadauno e la moglie che detiene il 30%.

Chiediamo se l'impresa possa presentare la domanda di agevolazione per la concessione di contributi alle imprese artigiane coinvolte nel passaggio generazionale. tenuto conto che uno dei due figli, che ha meno di 35 anni è inserito all'interno dell'azienda. dal punto di vista lavorativo nel seguente modo,

- dal 06/10/2016 al 31/12/2020 apprendista
- dal 01/01/2021 socio accomandatario
- dal 30/10/2023 socio accomandante
- dal 18/04/2024 è operaio dipendente e socio accomandante.

RISPOSTA

Perché si verifichi il passaggio generazionale è necessario che il passaggio sia realizzato **da non più di 18 mesi alla data di presentazione della domanda**, secondo le modalità di cui ai punti a) e b) precisati all'articolo 5 dell'Avviso.

Nel caso specifico, potrebbe rientrare nel caso b) relativo ad impresa artigiana già esistente che sia oggetto di una modifica della compagine sociale, laddove tale modifica comporti l'individuazione di **un nuovo imprenditore o socio amministratore**. È pertanto necessario che il soggetto che subentra all'impresa originaria acquisisca il ruolo di socio amministratore, in possesso almeno della maggioranza relativa di quote societarie.

Riferendo in merito al caso specifico, lo status di socio accomandante con quota del 10% non si ritiene conforme ai requisiti richiesti dall'Avviso.

FAQ n.3

In merito all'Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese artigiane coinvolte nel passaggio generazionale, si chiede se può partecipare un'impresa, nello specifico una snc che svolge sia attività di commercio al dettaglio di autoricambi, sia l'attività di gommista?

RISPOSTA

Il bando non prevede disposizioni specifiche con riferimento allo svolgimento di attività di diversa natura in capo ad una stessa società.

Ciò che rileva è che entrambe le imprese, sia la nuova che l'originaria a cui la nuova subentra, siano imprese artigiane iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane. Fermi restando tutti i requisiti di cui all'articolo 5 dell'avviso, al quale si rimanda, è necessario, inoltre, che la nuova impresa prosegua l'attività svolta dall'impresa "originaria", quindi nel caso di più attività di tipo commerciale e artigianale, ciò che rileva è la prosecuzione dell'attività artigiana.

FAQ n.4

Desidero avere delle informazioni riguardo alla possibilità di usufruire del contributo previsto per le imprese artigiane coinvolte nel passaggio generazionale, in particolare per quanto riguarda il caso specifico della nostra società, che nel 2023 ha acquistato un immobile come nuova sede, finanziato tramite mutuo e con l'accesso a un'agevolazione regionale ai sensi della Legge 949.

Chiediamo se, nell'ambito del processo di cambio generazionale, possiamo beneficiare del contributo per l'acquisto dell'immobile, [...].

RISPOSTA

Tale spesa non è ammissibile per le seguenti motivazioni:

- a) come precisato nella richiesta, si tratta di un bene già oggetto di agevolazione
- b) non è una tipologia di spesa inclusa nell'elenco di cui all'articolo 6 che è tassativo.

FAQ n.5

Una snc che svolge attività di falegnameria (attività artigiana) è composta da due soci fratelli. I figli di ciascun socio il 02.03.2023 costituiscono una snc e avviano la stessa attività il 01.04.2024. La snc originaria cessa l'attività il 31.03.2024. La nuova snc può partecipare al bando?

RISPOSTA

Nel caso specifico occorre verificare la conformità con il requisito temporale che ammette il passaggio generazionale, ovvero la costituzione di una nuova impresa e la cessazione dell'originaria, solo se realizzato nei 18 mesi anche precedenti alla data di presentazione della domanda.

Si precisa che, ai fini della verifica della data di costituzione dell'impresa beneficiaria fa fede l'iscrizione della stessa nel registro delle imprese.

FAQ n.6

In merito all'Avviso pubblico per la concessione di contributi alle imprese artigiane si chiede se aderisce ai requisiti di applicabilità un'impresa originariamente costituita da unico socio che nel 2024 è stata rilevata dai tre soci figli eredi del defunto socio originario, si specifica che trattasi di azienda iscritta al Registro Imprese e operante nel settore artigiano da diversi anni. Si specifica ancora che i 3 soci subentrati con percentuali equidistribuite erano già dipendenti dell'azienda fin dai tempi della sua costituzione e che uno dei soci era già stato nominato amministratore e rappresentante legale dall'unico socio originario. Si chiede se può essere considerato "Ricambio Generazionale" l'ingresso dei 3 soci allo scopo di garantire continuità nel settore artigianale e proseguire l'attività intrapresa dal padre nel 2000.

RISPOSTA

Il passaggio generazionale si realizza anche qualora esso sia relativo ad impresa artigiana esistente che sia stata oggetto di una modifica della compagine sociale con l'individuazione di **un nuovo imprenditore o socio amministratore (ipotesi b) articolo 5 dell'Avviso)**, quest'ultimo legato al vecchio titolare da legami

di parentela o altro, come specificato all'articolo 5. Nel caso proposto, il subentro dei 3 soci non ha comportato la nomina di uno dei tre figli eredi come socio amministratore in quanto tale passaggio era stato effettuato precedentemente.

La nomina del figlio quale socio amministratore costituisce il momento in cui è avvenuto il passaggio generazionale. È pertanto ammissibile la richiesta qualora tale nomina ricada nei tempi previsti dall'avviso, ovvero sia stato compiuto **da non più di 18 mesi alla data di presentazione della domanda**, anche precedenti, e qualora siano state sostenute spese correlate al passaggio nel medesimo periodo di ammissibilità.

FAQ n.7

Siamo un'impresa edile artigiana ditta individuale il cui titolare vorrebbe cessare l'attività in quanto ormai pensionato, il figlio fa già parte dell'impresa come collaboratore familiare, è possibile rilevando l'attività accedere al contributo?

RISPOSTA

Sì, è possibile accedere al contributo. Si rimanda all'avviso articolo 5 e articolo 6 per il dettaglio dei requisiti di ammissibilità dei soggetti e delle spese rendicontabili.

FAQ n.8

Stiamo valutando il passaggio generazionale di padre in figlio della pizzeria di proprietà. A questo passaggio sarebbe legata anche un'iniziativa di ristrutturazione e ricambio dei beni strumentali di importo rilevante, quale il forno a legna ormai obsoleto.

Ad oggi, però, tali spese non sono ancora state sostenute. Si può comunque accedere all'agevolazione dell'80% di contributo a fondo perduto oppure no?

RISPOSTA

Come precisato nell'avviso all'Articolo 6, la misura copre le spese sostenute relative agli interventi di passaggio generazionale tra imprese come definiti al precedente articolo 5, verso i quali una stessa impresa potrà presentare una sola domanda, entro i termini fissati e secondo le modalità previste dal presente Avviso.

Nell'ambito degli interventi finanziabili, sono ammissibili a contributo le spese correlate al passaggio generazionale sostenute dalla data di costituzione o di modifica della compagine societaria sino alla data di presentazione della domanda.

Nel caso specifico, ipotizzando che la costituzione dell'impresa avvenga nel mese di luglio 2025, possono essere ammesse le relative spese sostenute a partire da tale data fino alla data di presentazione della domanda.

Con riferimento alle tipologie di spesa e ai beni acquistabili oggetto dell'agevolazione richiesta è necessario attenersi alla lista di cui all'articolo 6; in particolare, l'acquisto di impianti e attrezzature è ammissibile non per mera ristrutturazione o ricambio, ma solo qualora essi siano necessari per la messa a norma o con la finalità di innovare i processi produttivi; di tali finalità dovrà essere prodotta idonea motivazione nell'Allegato B - Scheda progetto.

FAQ n.9

In riferimento al bando in oggetto, si pone il quesito che segue. Si tratta di una sas artigiana operante nel settore dell'impiantistica. Attualmente la compagine è composta da due soci, accomandatario e accomandante, tra loro coniugi.

Con il passaggio generazionale, la socia accomandante cede parte delle sue quote alla figlia che diventerà, così, socia di maggioranza e amministratore della società artigiana.

Si chiede se l'altro socio accomandatario, il padre, che è anche il direttore tecnico dell'impresa, possa continuare a rimanere, anch'esso, amministratore o se, ai fini del bando, il nuovo socio debba essere l'unico amministratore della società.

RISPOSTA

La modifica della compagine societaria (v.di ipotesi B) - Articolo 5 Avviso) deve comportare l'individuazione di un nuovo imprenditore o socio amministratore che detenga la maggioranza relativa delle quote societarie.

Non rileva pertanto, ai fini dell'agevolazione, la presenza del genitore nella compagine societaria qualora la titolarità dell'impresa, in termini di gestione, svolgimento di funzioni amministrative e rappresentative, sia riconducibile al nuovo soggetto subentrante, in questo caso, la figlia.